



isiaurbino

Scuola di Progettazione
grafica ed editoriale

Regolamento delle attività per conto terzi e cessione di risultati di ricerca

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Strutture e personale coinvolti

Articolo 3 - Penali

Articolo 4 - Compensi al personale

Articolo 5 - Modalità di approvazione

Articolo 6 - Modalità di rendicontazione e liquidazione

Articolo 7 - Determinazione dei corrispettivi

Articolo 8 - Cessione di risultati di ricerca

Articolo 9 - Aspetti deontologici

Articolo 10 - Norme finali

Articolo 11 – Entrata in vigore e forme di pubblicità

ISIA - Istituto Superiore
per le Industrie Artistiche

36, Via Santa Chiara
61029, Urbino (PU) I
t (+39) 0722 320195
fx (+39) 0722 4336

info@isiaurbino.net
www.isiaurbino.net
C.F. 82004670418



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale



Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le attività e i progetti realizzati dall'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino (ISIA), per conto di committenti pubblici o privati, non aventi natura esclusivamente commerciale verso pagamento di un corrispettivo, quali ad esempio:

- prestazioni di ricerca pura o applicata effettuata in base a contratti o convenzioni;
- prestazioni di consulenza concernenti studi a carattere monografico, progettazione e realizzazione di prodotti multimediali, formulazione di pareri su problemi tecnici o scientifici e attività progettuali;
- prestazioni di didattica;
- cessione di risultati di ricerca, quale trasferimento di risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità di acquisizione dei contributi alla ricerca o alla didattica, consistenti in risorse erogate da soggetti pubblici o privati all'Istituto per lo sviluppo di attività istituzionali.

Le prestazioni o progetti di ricerca hanno come finalità la ricerca, e si realizzano operando nella realtà contemporanea attraverso la specifica cultura e le competenze relative agli ambiti delle attività formative dell'Istituto.

Per progetto di ricerca si intende un'attività di ricerca svolta dall'Istituto, al di fuori della programmazione didattica da rappresentanti dello stesso.

I progetti di ricerca non devono appartenere al normale iter didattico, fatti salvi casi valutati preventivamente dal Consiglio accademico su proposta del docente.

Un progetto di ricerca deve prevedere l'elaborazione di documentazione scientifica indipendente dalla finalità del progetto specifico, escludendo cioè qualsiasi lavoro o progetto di tipo unicamente commerciale.

Le prestazioni di didattica riguardano la progettazione, l'organizzazione, l'esecuzione, su committenza esterna, di corsi, seminari, cicli di conferenze, la preparazione di materiale didattico, anche multimediale e comunque ogni attività che abbia per oggetto la didattica non rientranti nei compiti istituzionali dell'Istituto.

Tali prestazioni non rientrano tra quelle che concorrono a determinare gli impegni istituzionali dei docenti interessati.

Articolo 2 - Strutture e personale coinvolti

Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte dall'Istituto in modo e in misura compatibile con i fini istituzionali. I proventi relativi sono ripartiti con le modalità indicate nei successivi articoli.

Alla realizzazione del progetto possono partecipare:

- studenti dell'ISIA;
- titolari di convenzioni di tirocinio che si svolgono presso l'ISIA;

- studenti di corsi di studio, di corsi di formazione alla ricerca o di dottorato gestiti in collaborazione tra l'ISIA ed altri Istituti universitari;
- collaboratori esterni reclutati attraverso procedura di selezione pubblica;
- docenti dell'ISIA;
- personale tecnico-amministrativo dell'ISIA.

La responsabilità di realizzazione dei progetti e di prestazioni di ricerca è affidata al personale docente e ricercatore, di norma a tempo pieno.

Solo nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta da personale dell'Istituto, è consentito fare ricorso a soggetti estranei all'Istituto stesso, limitatamente alla durata del contratto o convenzione o all'eventuale termine di utilizzo del contributo e nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno.

Articolo 3 - Penali

Qualora la prestazione preveda il pagamento di penali da parte dell'Istituto, queste saranno accettate solo se di valore definito e comunque non superiore al ricavo delle prestazioni.

Le eventuali penali graveranno sui fondi dell'Istituto, con rivalsa a carico del responsabile della prestazione a cui sia imputabile l'inadempienza indipendentemente dal compenso percepito.

Articolo 4 - Compensi al personale

Il personale docente, ricercatore, collaboratore, tutor, tecnico amministrativo ed esperto linguistico che collabora all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente regolamento è compensato, salvo il fatto che le convenzioni prevedano espresso divieto di corresponsione di compensi, secondo gli importi definiti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

L'Istituto può trattenere una quota minima del 20% sul budget complessivo previsto per il progetto.

I Progetti sviluppati a titolo gratuito per spirito di liberalità da docenti e studenti, devono essere destinati ad una finalità di utilità pubblica.

La liquidazione dei compensi viene effettuata successivamente alla riscossione dei corrispettivi.

Il responsabile compila, in relazione all'attività svolta, il quadro economico a consuntivo. Definisce inoltre l'elenco del personale che ha collaborato, con l'indicazione dei tempi di impegno e dei relativi compensi.

Articolo 5 - Modalità di approvazione

Le prestazioni connesse a progetti di ricerca sono svolte sulla base di convenzioni o di contratti stipulati dal Direttore dell'Istituto.

La richiesta va indirizzata al Direttore dell'Istituto, che la sottopone alla Commissione per la valutazione del progetto e per l'istruzione della relativa pratica.

La Commissione viene nominata annualmente dal Consiglio Accademico.

La richiesta deve essere presentata corredata dei seguenti dati:

- abstract che descriva lo scopo del progetto di ricerca (500 battute ca.);

- tempi di elaborazione previsti;
- potenziali benefici e beneficiari del progetto di ricerca;
- altri allegati utili (documentazione, casi studio ed ogni altro materiale utile ad illustrare il progetto di ricerca).

La Commissione, una volta visionato il progetto, lo trasmette al Consiglio Accademico unitamente al piano di lavoro preventivo con indicazione di tempi e fasi di lavoro ed al piano economico del Progetto.

La commissione può avvalersi per la predisposizione dei documenti della collaborazione del Direttore Amministrativo o del Direttore dell'Ufficio di Ragioneria (per quanto di competenza).

La commissione è tenuta a valutare l'aderenza dei Progetti al presente Regolamento, la fattibilità (economica e scientifica) e l'obiettivo istituzionale. Può richiedere, ove necessario, integrazioni alla documentazione.

Il Consiglio Accademico, una volta ricevuto il progetto ed il materiale a corredo dello stesso, può respingerlo, accettarlo o proporre varianti con provvedimento motivato.

Una volta approvato dal Consiglio Accademico, il progetto viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione ai fini della verifica della congruità economica e per la definizione dei compensi da erogare alle figure professionali coinvolte.

Articolo 6 - Modalità di rendicontazione e liquidazione

Il Consiglio Accademico ed il Consiglio di Amministrazione approvano le relazioni consuntive presentate dal responsabile e il rendiconto delle attività svolte, evidenziando gli scostamenti rispetto al budget approvato.

Approvano inoltre la ripartizione dei compensi previsti.

Articolo 7 - Determinazione dei corrispettivi delle prestazioni oggetto del regolamento

Il corrispettivo da richiedere al committente è determinato sulla base dei costi individuati nella pianificazione economica del progetto, tenendo anche conto di:

- costo dei materiali di consumo;
- costo per l'acquisto e/o noleggio di attrezzature per la prestazione;
- spese di viaggio e missione del personale;
- costo d'acquisto e/o utilizzo di apparecchiature tecnico-scientifiche e software, nonché costo della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione;
- costo per eventuale utilizzo servizi, prestazioni professionali esterne all'Istituto;
- oneri riferiti all'uso di locali ed apparecchiature dell'Istituto;
- oneri relativi al personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo impegnato nell'esecuzione della prestazione, determinati secondo i parametri fissati;
- spese generali della Struttura;

- quota spettante all'Istituto.

Nel caso in cui l'attività di ricerca oggetto del contratto conduca ad un risultato brevettabile, il regime giuridico ed economico relativo alla tutela e allo sfruttamento dell'invenzione viene stabilito nel contratto conformemente a quanto stabilito dal Regolamento in materia di Brevetti.

Articolo 8 - Cessione di risultati di ricerca

Si intende per cessione di risultati di ricerca il trasferimento ad un Committente esterno dei risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca di cui l'Istituto abbia la piena disponibilità.

I soggetti interessati indirizzano la richiesta di cessione di risultati di una ricerca al Direttore.

Il Direttore, acquisito il parere favorevole del Consiglio Accademico, trasmette tale richiesta al Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione.

La richiesta deve contenere:

- dichiarazione del Direttore che indichi se la ricerca che ha dato origine all'oggetto della cessione sia stata finanziata a seguito di contratto o convenzione, precisando in caso affermativo gli estremi dell'atto contrattuale, e attestando sotto la personale responsabilità che la cessione in oggetto è compatibile con le clausole di tale contratto;
- indicazione del responsabile dell'attività;
- determinazione del corrispettivo e della ripartizione dei proventi.

Articolo 9 - Aspetti deontologici

Nessun Docente, studente, collaboratore o Tutor può finalizzare in forma autonoma o come studio professionale il progetto di cui è incaricato, cioè trasformare in rapporto diretto l'ambito di lavoro riferito alla ricerca o al progetto.

Deroghe sono ammissibili solo se:

- il Progetto nasce all'interno di rapporti di lavoro già consolidati tra Azienda e Docente previa valutazione del Consiglio Accademico;
- il Progetto prevede lo sviluppo di uno spin-off, che porti alla creazione di laboratori esterni indipendenti dall'Istituto.

L'Istituto è titolare del diritto di sfruttamento economico di quanto elaborato e realizzato con le proprie risorse secondo le disposizioni di legge (Legge 633/41 e successive modifiche).

Articolo 10 - Norme finali

Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno dell'Istituto ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nello Statuto e nelle vigenti disposizioni di legge.

L'iniziativa di revisione del presente Regolamento può essere assunta dagli Organi di gestione dell'Istituto e/o da almeno un quinto (1/5) degli studenti.

In fase di prima applicazione, ovvero in attesa della redazione dei regolamenti sui brevetti e della redazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno, si richiama la normativa di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di revisione a maggioranza assoluta e procede alla adozione delle modifiche nel rispetto delle procedure adottate per l'emanazione dello stesso.

Tutti i limiti di importo previsti dal presente Regolamento, potranno essere periodicamente modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio Accademico.

Articolo 11 – Entrata in vigore e forme di pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua affissione all'Albo dell'Istituto.

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme interne in precedenza emanate, ove incompatibili con quanto disposto dal Regolamento stesso.

Urbino, 10 dicembre 2013

Prot. n. 2536 / R5

